

FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO – BIENNIO 2012/2013

IL SINDACO

Vista la Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e sue modifiche ed integrazioni, in tema di riordinamento dei giudizi di Assise

INVITA

Tutti coloro (uomini e donne) che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge 287/51, e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, a chiedere, entro e non oltre il 31 Luglio 2011, l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 287/51 i giudici popolari di Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Residenza nel Comune di Roccarainola;
- e) Titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 287/51 i giudici popolari di Corti di Assise di Appello, oltre ai suddetti requisiti, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola secondaria di secondo grado.

A mente dell'art. 12 della succitata legge, non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- 1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per qualsiasi informazione e per l'iscrizione ci si può rivolgere presso l'Ufficio Anagrafe e/o l'Ufficio Segreteria del Comune di Roccarainola, nei giorni ed orari di ricezione del pubblico,

ovvero cliccare l'apposito link sul sito Internet www.comune.roccarainola.na.it.

Il Sindaco

Avv. Raffaele De Simone